

Studio Legale Avv. Maria Cristina Fabbretti

Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna

Tel. 051.273730 Fax 051.270279

e-mail: mcfabbretti@gmail.com

pec: mariacristinafabretti@ordineavvocatibopec.it

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Proposto da: **TONIOLI ALESSIA**, C.F. TNLLSS76B54A944N, rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Cristina Fabbretti**, C.F. FBBMCR87P52A558U, del Foro di Bologna (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabretti@ordineavvocatibopec.it) con domicilio eletto presso il Suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, come da mandato in calce al presente atto.

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI Bologna**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

e nei confronti di

- **DOCENTI CONTROINTERESSATI - contumaci in primo grado -**

per la riforma

della sentenza del Tribunale di Bologna n. 591/2017 pubbl. il 15/06/2017

non notificata (doc. A);

FATTO E PROCESSO

La odierna appellante è docente a tempo indeterminato presso il MIUR.

Con Ordinanza Ministeriale n.241 del 08/04/2016 (doc.2 fascicolo primo grado) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, disponeva le modalità e il campo di applicazione della Mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

La ricorrente presentava regolare domanda di mobilità e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna inviava tramite email notifica della convalida del punteggio: Punteggio Base punti 5 (doc.3 e 4 fascicolo primo grado).

La ricorrente, all'atto della compilazione della domanda di mobilità inseriva il servizio prestato presso la scuola Paritaria "Collegio S. Luigi di Bologna" dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2015/2016 (doc.5 fascicolo primo grado).

Non avendo ottenuto il trasferimento la odierna appellante, nel mese di agosto, tramite raccomandata a/r contestava il mancato riconoscimento del servizio svolto presso istituti paritari (doc.7 fascicolo di primo grado).

Il punteggio per il servizio svolto presso gli istituti paritari non veniva calcolato ai sensi delle "NOTE COMUNI" (doc.8 pag. 71 fascicolo di primo grado) - riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, le quali hanno disposto che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

Detto servizio dava diritto ad un punteggio di 21 punti aggiuntivi ai fini della mobilità (7 anni x 3 punti annuali).

Laddove il MIUR avesse calcolato il punteggio aggiuntivo, la odierna appellante avrebbe avuto diritto al trasferimento su un posto dell'Ambito Territoriale di Bologna, poiché, a seguito dei trasferimenti, risultano essere assegnati all'Ambito Bologna 0004 docenti con punteggi inferiori (a titolo meramente esemplificativo si

segnalano i docenti Moreschini punti 21; Rigotti punti 18; Murciano punti 24; Marchesini punti 18; Di Lullo punti 12).

Pertanto, la ricorrente adiva, con ricorso depositato in data 5/12/2016, il Tribunale di Bologna formulando le seguenti conclusioni:

“che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

A. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ult. cpv (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”;

B. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2009/2010 dall'a.s. 2015/2016 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 21 nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

C. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio CPA con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatorio” (doc. B ricorso).

In data 21/04/2017 si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e all'udienza del

21/04/20217 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 29/05/2017.

Con sentenza n. 591/2017, pubblicata in data 15/06/2017, il giudice di *prime cure* ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione:

“Osserva il Tribunale come nelle c.d. “note comuni”, riportate in calce alla tabella di valutazione allegata al CCNI per la mobilità dei docenti a.s. 2016/2017, è stabilito che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Sul punto osserva poi il Tribunale che la norma a cui fare riferimento, è pertanto, l'art. 485 del d.lgs N°297/1994, che disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente.

Tale norma, che al suo interno mantiene la distinzione tra scuole statali, pareggiate e parificate, non prevede alcun riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso gli istituti scolastici semplicemente paritari e non pareggiati.

Il primo comma di tale disposizione, in riferimento al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, categoria a cui appartiene la ricorrente, stabilisce infatti che “il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.

La norma in questione prevede dunque, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso scuole statali e pareggiate, e non presso scuole semplicemente paritarie.

L'efficacia di tale disposizione non è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della Legge N°62/2000 che ha strutturato il sistema di istruzione nazionale sulla dicotomia scuole statali e

scuole paritarie e, neppure a seguito dell'emanazione del d.l. N°250/2005, così come convertito con Legge N°27/2006, che all'art. 1-bis primo comma, ha stabilito espressamente che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.08.2008".

Il fatto che, a partire da tale data, il riferimento alla distinzione tra scuole pareggiate, parificate e paritarie non abbia più ragione di essere, non implica l'attribuzione ai docenti delle scuole paritarie di diritti e facoltà che non sono stati ad essi riconosciuti, posto che permangono immutate le differenze tra scuole statali e comunali e scuole paritarie.

In particolare, per quest'ultima tipologia di scuole, a differenza della scuola che, prima delle suddette leggi di riforma, veniva definita pareggiata, non è previsto che il personale docente sia selezionato tramite procedura concorsuale o selettiva secondo gli stessi criteri stabiliti per la scuola statale.

Appare quindi più coerente e sistematica l'interpretazione secondo cui la legge N°62/2000 e il successivo d.l. N°250/2005, si siano limitati a porre norme di disciplina generale del sistema nazionale di istruzione, a tal fine regolamentando dettagliatamente i requisiti degli istituti scolastici paritari, mentre lo status del personale docente mantiene la propria fonte normativa nel d.lgs N°297/1994 (in tal senso, Corte di Appello di Trento, sez. lav., sent. 11.07.2013). Né si può argomentare diversamente sulla base del disposto dell'art. 2 secondo comma, del d.l. N°255/2001, così come convertito dalla Legge N°333/2001, secondo cui, ai fini dell'inserimento degli insegnanti non di ruolo nelle graduatorie permanenti, "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Tale disposizione non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre-ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie, ma si è limitata a stabilire tale

equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturata dai docenti candidati.

Tale esigenza non sussiste in relazione al profilo che riguarda la mobilità dei docenti già in ruolo, posto che non pare contestabile che all'interno di una procedura generale e straordinaria di trasferimento dei docenti si conferisca punteggio aggiuntivo ai docenti che hanno svolto precedentemente servizio presso l'amministrazione di appartenenza, dando rilievo, in definitiva, al criterio dell'anzianità di servizio.” (doc. A).

La sentenza impugnata è illegittima e deve essere riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

A

In via preliminare, occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento.

La legge l. 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), che ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole (legalmente riconosciute, pareggiate , autorizzate e parificate), **statuisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali**, definendo quali scuole paritarie tutte le istituzioni scolastiche non statali che a partire dalla scuola della infanzia corrispondono agli ordinamenti della istruzione.

Il legislatore con la L. 62/2000 – in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata – ha definito scuole paritarie *“le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione”*.

In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle

scuole statali e da quelle private: *“Il sistema nazionale di istruzione...e’ costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e le scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (cfr. art. 1 commi 1, 2 e 3).

Il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, prevede che questi ultimi siano valutati in ugual misura: **“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”** (cfr. art. 2, comma 2).

La Corte Costituzionale ha statuito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine **“di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.”** (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

In ragione del suddetto quadro normativo risulta evidente che il Giudice di *prime cure* sia caduto in errore, interpretando in maniera non corretta la normativa applicabile al caso di specie.

B

SINGOLI MOTIVI DI APPELLO

I

La sentenza qui gravata fonda il proprio convincimento sulla legittimità della disposizione prevista dalle “note comuni”, riportate in calce alla tabella di valutazione allegata al CCNI per la mobilità dei docenti a.s. 2016/2017, dove è stabilito che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*, e, pertanto, ha rigettato le domande formulate dalla ricorrente in primo grado.

In particolare, con la sentenza qui gravata il giudice di *prime cure* ha statuito che:

“Osserva il Tribunale come nelle c.d. “note comuni”, riportate in calce alla tabella di valutazione allegata al CCNI per la mobilità dei docenti a.s. 2016/2017, è stabilito che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”. Sul punto osserva poi il Tribunale che la norma a cui fare riferimento, è pertanto, l’art. 485 del d.lgs N°297/1994, che disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente. Tale norma, che al suo interno mantiene la distinzione tra scuole statali, pareggiate e parificate, non prevede alcun riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso gli istituti scolastici semplicemente paritari e non pareggiati.

Il primo comma di tale disposizione, in riferimento al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, categoria a cui appartiene la ricorrente, stabilisce infatti che “il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”. La norma in questione prevede dunque, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso scuole statali e pareggiate, e non presso scuole semplicemente paritarie. (...) Il fatto che, a partire da tale data, il riferimento alla distinzione tra scuole pareggiate, parificate e paritarie non abbia più ragione di essere, non implica l’attribuzione ai docenti delle scuole paritarie di diritti e facoltà che non sono stati ad essi riconosciuti, posto che permangono immutate le differenze tra scuole statali e comunali e scuole paritarie. In particolare, per quest’ultima tipologia di scuole, a differenza della scuola che, prima delle suddette leggi di riforma, veniva definita pareggiata, non è previsto che il personale docente sia selezionato tramite procedura concorsuale o selettiva secondo gli stessi criteri stabiliti per la scuola statale.

Appare quindi più coerente e sistematica l'interpretazione secondo cui la legge N°62/2000 e il successivo d.l. N°250/2005, si siano limitati a porre norme di disciplina generale del sistema nazionale di istruzione, a tal fine regolamentando dettagliatamente i requisiti degli istituti scolastici paritari, mentre lo status del personale docente mantiene la propria fonte normativa nel d.lgs N°297/1994 (in tal senso, Corte di Appello di Trento, sez. lav., sent. 11.07.2013).

Né si può argomentare diversamente sulla base del disposto dell'art. 2 secondo comma, del d.l. N°255/2001, così come convertito dalla Legge N°333/2001, secondo cui, ai fini dell'inserimento degli insegnanti non di ruolo nelle graduatorie permanenti, "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Tale disposizione non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre-ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie, ma si è limitata a stabilire tale equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturata dai docenti candidati.

Tale esigenza non sussiste in relazione al profilo che riguarda la mobilità dei docenti già in ruolo, posto che non pare contestabile che all'interno di una procedura generale e straordinaria di trasferimento dei docenti si conferisca punteggio aggiuntivo ai docenti che hanno svolto precedentemente servizio presso l'amministrazione di appartenenza, dando rilievo, in definitiva, al criterio dell'anzianità di servizio".

Tale statuizione non può essere condivisa alla luce della corretta interpretazione della normativa sopra richiamata.

Infatti, **la normativa risulta chiara nell'equiparare il servizio prestato presso le scuole statali a quello prestato presso gli istituti paritari.**

Infatti, il legislatore con la L. 62/2000 – in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata – ha definito scuole paritarie "le istituzioni scolastiche non statali, comprese

quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione".

In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private: **"Il sistema nazionale di istruzione...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"** e le scuole paritarie svolgono un **"servizio pubblico"** (cfr. art. 1 commi 1, 2 e 3).

Inoltre, il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, prevede che questi ultimi siano valutati in ugual misura: **"i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"** (cfr. art. 2, comma 2).

Sul punto recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui *"il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico"* (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza maggioritaria del Giudice Ordinario ribadendo che **non possono residuare dubbi circa l'illegittimità**, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, **della contestata disposizione di CCNI 2016/2017 che esclude**

qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari.

Inoltre, si evidenzia che diversamente opinando ed aderendo all'interpretazione del giudice di *prime cure* con la sentenza qui gravata si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa palesemente contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità si cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione non essendovi ragioni idonee a discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Si evidenzia, poi, che Giudice di *prime cure* non ha considerato che l'articolo 485 del D.L.vo 297/1994, disposizione in vigore dal 3 giugno 1994 e mai modificata dal Legislatore, non risulta essere stato aggiornato ai cambiamenti dell'ordinamento scolastico operati dalle nuove disposizioni di cui alla legge 62 /2000.

Infatti, risulta evidente che l'articolo 485 del D.L.vo 297/1994, nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto nella scuola paritaria, all'epoca della sua formulazione (anno 1994) non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite solamente con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge 62 /2000 che ha riformato l'intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) un'unica categoria di scuola paritaria.

Dunque, le disposizioni previste dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017 sono illegittime perché contrastanti con le disposizioni normative sopra richiamate e pertanto andranno disapplicate.

Sulla medesima questione inerente il diritto dei docenti al riconoscimento in sede di mobilità del punteggio relativo al servizio prestato presso istituti paritari e la illegittimità delle Note Comuni allegate al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 la giurisprudenza maggioritaria ha sostenuto che:

*“Rilevato che il legislatore con la L. 62/2000 – in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata – ha definito scuole paritarie “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione”; in particolare, per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private: “Il sistema nazionale di istruzione...e' costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e le scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (cfr. art. 1 commi 1, 2 e 3); Rilevato in particolare il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, prevede che questi ultimi siano valutati in ugual misura: “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (cfr. art. 2, comma 2); Ritenuto che in ragione delle suddette norme non si giustifica la distinzione operata delle disposizioni di cui alle “Note Comuni” del CCNI 8 aprile 2016, che arrestano l'equiparazione valutativa per il servizio prestato nelle scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera, al 31 agosto 2008, peraltro consentendo sino a quel termine l'equiparazione valutativa unicamente per le scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, e per le scuole paritarie dell'infanzia; **Ritenuto tale limite irragionevole in quanto non supportato da fondati motivi tali da consentire una deroga, in sede di mobilità, ad una disposizione di legge che, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa***

misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; Ritenuto infatti condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito che ha riconosciuto applicabile in via analogia – ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle Disposizioni sulla legge in generale – dell'art. 2, comma 2 del D.l. 255/2001 (cfr. Tribunale Mantova, sez. lav., ordinanza r.g. 505/2016); Ritenuto peraltro che quanto dedotto dalle resistenti circa il richiamo all'art. 485 del D.lgs. 297/1994, che riconosce “agli effetti della carriera” solamente il servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate” – nulla disponendo in merito alle scuole paritarie – sia infondata in quanto tale disposizione di legge fa uso di una terminologia giuridica utilizzata all'epoca per indicare gli istituti scolastici “privati”, oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali (sul punto cfr. ex multis, Tribunale Mantova, sez. lav., ordinanza n. r.g. 505/2016; Tribunale di Lanciano, sez. lav., ordinanza n. 2427/2016); (...) Ritenuto pertanto che la valorizzazione del servizio pre-ruolo o di ruolo prestato presso le scuole paritarie non sia incompatibile con quanto previsto D.lgs. 297/1994 ai fini della valutazione per la carriera;

Ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che sostiene come la L. 62/2000 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”), inserendo nel sistema nazionale dell'istruzione tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute, ed in particolare proprio le scuole paritarie private e degli enti locali, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato, confermi l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche (cfr. ex multis, Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014; Tribunale Lanciano Ordinanza n. 2427/2016); **Ritenuto pertanto illegittimo, per quanto sinora motivato, quanto disposto dalle “Note Comuni” del CCNI di settore, in deroga alle norme di legge, che esclude qualsiasi attribuzione di**

punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli Istituti paritari" (Tribunale di Milano, Sentenza n. 1057/2017 pubbl. il 11/04/2017 – in senso analogo Tribunale di Ravenna Sentenza n. 238/2017 pubbl. il 27/06/2017).

“Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, delle disposizioni che escludono qualsiasi attribuzione di punteggio per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari o parificati (stando in quest’ultimo caso all’interpretazione sopra indicata degli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/94); peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche” (Tribunale di Forlì, sentenza n. 214/2017 pubbl. il 18/07/2017).

“La domanda relativa al riconoscimento del servizio di insegnamento svolto presso Istituto scolastico paritario è invece fondata e va accolta .Il giudicante richiama l’orientamento già espresso , fra gli altri , dal Tribunale di Roma sez. lavoro con sent. n.4088/2017 (est. dott. Selmi) . Si rileva che la legge n.62/2000 ha espressamente affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali , che svolgono un servizio pubblico ; sono stati quindi previsti penetranti controlli sugli istituti paritari .

La sentenza citata , alla quale si rimanda , elenca minuziosamente le disposizioni normative in materia di parità scolastica , che non lasciano dubbi circa l’illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude l’attribuzione di punteggio , in sede di mobilità , per il servizio

d'insegnamento svolto negli istituti paritari ; peraltro , diversamente opinando , si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.) , non essendovi ragione di discriminazione fra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (Tribunale di Bologna, Sentenza n. 647/2017 pubbl. il 16/10/2017).

*

Pertanto, alla luce di quanto sopra la sentenza di primo grado risulta illegittima e va riformata.

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Miur, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e all'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna riformare la sentenza del Tribunale di Bologna n. Bologna n. 591/2017 pubbl. il 15/06/2017 ed accogliere le conclusioni formulate con il ricorso di primo grado che qui si trascrivono:

"che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

A. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ult.

cpv ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";

B. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2009/2010 dall'a.s. 2015/2016 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 21 nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

C. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio CPA con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario".

Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio."

Si depositano i seguenti documenti:

A) SENTENZA IMPUGNATA;

B) FASCICOLO DI PARTE;

C) GIURISPRUDENZA.

Dichiarazione di valore

Il Sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti della L. 115/2002, per la presente causa di valore indeterminato è dovuto e versato un contributo unificato di Euro 388,50

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv Maria Cristina Fabbretti, che assiste, rappresenta e difende la odierna appellante, giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio del servizio svolto presso istituti paritari in sede di domanda di mobilità e in caso di accertamento del diritto per cui è causa, la odierna appellante avrebbe diritto al trasferimento su un posto presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in primo grado è stato notificato, previa autorizzazione del giudice, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare*

possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. n. 9458/2014);

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesta Ill.ma Corte d'Appello, Sezione Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

1. quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti